

Il D.Lgs. 81/2008 precisa anche gli **obblighi** dei lavoratori, che in particolare devono:

- a) prendersi cura della propria e altrui salute e contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro;
- c) utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i DPI;
- d) segnalare condizioni di pericolo o anomalie;
- e) non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza;
- f) non compiere attività di cui non si ha competenza;
- g) partecipare ai programmi di formazione e addestramento;
- h) sottoporsi ai controlli sanitari;
- i) esporre il tesserino in attività di appalti o subappalti.



- LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: OGGETTO E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

Il Documento di **Valutazione dei Rischi** (DVR), deve contenere:

- data certa o attestata dalla sottoscrizione di DL, RSPP, MC, RLS;
- relazione con valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori, stress lavoro-collegato, gravidanza, genere, età e paese di provenienza);
- misure di prevenzione e protezione attuate, e DPI adottati;
- programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- nominativi dei RSPP, RLS e medico competente.



E' il datore di lavoro che, previa consultazione del RLS, effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con l'RSPP e con il medico competente.

Il **DVR**, costantemente aggiornato (in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro), è custodito presso l'unità operativa concordata con il DL.

Le aziende che occupano **fino a 50 dipendenti**, e che non presentano particolari profili di rischio, potranno seguire una **procedura standardizzata**, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.

Nell'attesa:

- Per le aziende fino a **10 dipendenti**, è sufficiente l'autocertificazione (non oltre il 30/06/2012);
- Per le aziende fino a **50 dipendenti** si applicano le regole ordinarie.

- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI

- Organizzato dal datore di lavoro, è formato da un responsabile (RSPP) e da un certo numero di addetti;
- può essere interno o esterno, ed è obbligatorio che sia interno nel caso di:
 - centrali termoelettriche
 - aziende per la fabbricazione o deposito esplosivi
 - aziende industriali con >200 lavoratori
 - aziende estrattive con >50 lavoratori
 - strutture di ricovero e cura con > 50 lavoratori.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali stabiliti dal decreto, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il SPP deve provvedere a:

- individuare e valutare i rischi, e di conseguenza elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche;
- proporre programmi di formazione ed effettuare l'informazione ai lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro può essere migliorata, da parte del datore di lavoro, con una più efficace informazione, formazione e con un addestramento specifico dei lavoratori, che devono essere a conoscenza dei rischi riferiti alle mansioni svolte e ai possibili danni caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro
Cosenza

Brevi cenni sulla normativa (D.Lgs. 81/2008 e smi) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ad uso del personale docente, amministrativo e degli studenti degli Istituti Tecnici Superiori



A cura dell'ing. Manuela Principe

Via Pietro De Roberto, 34 – 87100 Cosenza
Tel. 0984652211 Fax. 0984412463
E - mail: DPL-Cosenza@lavoro.gov.it
PEC : DPL.Cosenza@mailcert.lavoro.gov.it

Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, aggiornato al D.Lgs. n° 106 del 2009):

- FINALITA'

Con il D.Lgs. 81/2008 si è voluto riordinare e coordinare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un unico testo normativo, garantendo l'uniformità della loro tutela sul territorio nazionale.



- CAMPO DI APPLICAZIONE

- A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

- DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI FIGURE

- ⇒ Lavoratore
- ⇒ Datore di Lavoro
- ⇒ Dirigente e Preposto
- ⇒ Servizio Prevenzione e Protezione e il suo Responsabile
- ⇒ Medico Competente
- ⇒ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

LAVORATORE: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*

DATORE DI LAVORO (DL): *soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*

DIRIGENTE: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*

PREPOSTO: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dal decreto, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori)*

MEDICO COMPETENTE (MC): *medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti dal decreto, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria*

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.*

- MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Il decreto stabilisce le disposizioni riguardanti l'attuazione delle **misure generali di tutela**, tra cui:

- **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori, dove per «rischio» si intende la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **programmazione della «prevenzione»:** complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della

salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

- **eliminazione o riduzione dei rischi** alla fonte (uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro);
- disposizione di **misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- **rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro;
- **sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- **limitazione** del numero di lavoratori soggetti a rischio;
- uso dei **DPI** (Dispositivi di Protezione Individuale, da utilizzare dopo aver dato priorità alle misure di protezione collettiva);
- **controllo sanitario** dei lavoratori;
- **informazione e formazione** lavoratori.



In base a tale decreto il **datore di lavoro** ha determinati **obblighi**:

- valutare i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**: documento con cui viene effettuata la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Tale valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate **misure di prevenzione e di protezione** (necessarie per evitare o diminuire i rischi) e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**;
- nominare il medico competente (quando previsto);
- designare gli addetti all'emergenza e al primo soccorso;
- consegnare i DPI ai lavoratori;
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
- elaborare il DVR e consegnare il tesserino di riconoscimento;
- convocare la riunione periodica (> 15 dipendenti);
- aggiornare le misure di prevenzione;
- consultare l'RSPP e l'RLS.